Città di Paullo

COMUNE DI PAULLO

Città Metropolitana di Milano

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 45
del 13/05/2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI RELATIVA AL PIANO ATTUATIVO DENOMINATO DD1 1 - AI SENSI DELL'ART. 93 COMMA 1 TER DELLA L.R. 12/2005

L'anno duemilaventiquattro addì tredici del mese di Maggio alle ore 18:45, nella residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

LORENZINI FEDERICO	**Sindaco**	**Presente**
GILBERTI DANILA	**Vice Sindaco**	**Presente**
GUIDA GABRIELE	**Assessore**	**Presente**
PANDINI LARA	**Assessore**	**Presente**
CONSOLATI MASSIMILIANO	**Assessore**	**Presente**
MEAZZA ALESSANDRO ALDO	**Assessore**	**Presente**

Totale presenti n. 6
Totale assenti n. 0

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE, DOTT. MAURIZIO VIETRI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, IL SINDACO DOTT. FEDERICO LORENZINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE

- la società Glicine s.r.l. (di seguito anche solo "Lottizzante") è proprietaria, in Comune di Paullo, di un compendio immobiliare di estensione territoriale complessiva pari a mq. 79.390, catastalmente contraddistinto come segue Foglio 3, mappali nn. 42, 110, 156, 158, 160, 172, 173, 174, 349, 367, 427, 432, 436, 712 (di seguito anche solo "Area DD1") e di oltre ad ulteriori mq. 10.000 di cui al Fg. 1 mapp. 23 e 314;

- entrambe le aree sono pervenute in proprietà alla Lottizzante in forza di altrettanti contratti di compravendita con i precedenti proprietari, le società Paullo Center S.r.l e Paullo Investimenti S.r.l;
- Paullo Center S.r.l. era anche titolare di un'autorizzazione al commercio in sede fissa per grande struttura di vendita organizzata di forma unitaria da insediarsi all'interno dell'Area DD1, internamente articolata in una superficie di vendita pari a complessivi mq 12.000 (dodicimila), di cui mq 4.140 (quattromilacentoquaranta) riferita al settore merceologico alimentare e mq 7.860 (settemilaottocentosessanta) riferita a quello non alimentare;
- tale autorizzazione commerciale è stata rilasciata dal Comune di Paullo con provvedimento n. 423 del 24 maggio 2007 ed è stata successivamente prorogata da Paullo Center S.r.l.;

la scadenza attualmente prevista per il ridetto titolo è fissata al 23 luglio 2024;

- con riferimento al Piano di Lottizzazione il Comune e Paullo Center S.r.l. (dante causa della Lottizzante) hanno stipulato la relativa convenzione urbanistica in data 21 maggio 2008 a ministero del segretario comunale dott. Alberto Guidi, rep. n. 2095, registrato in Milano il 3 giugno 2008 (di seguito anche solo "Convenzione Urbanistica";
- a mente delle proroghe disposte dal legislatore nazionale (art. 30 comma 3 bis del DL n.69/2013, convertito dalla L. n. 89/2013, dall'art. 10 comma 4 bis L.M. 120/2020 di convenzione del DL n.76/2020 ed infine dall'art. 10-septiese comma 1 lettera b) introdotto dalla L. n. 51/2022 di conversione del DL n. 198/2022 la validità ed efficacia della succitata Convenzione Urbanistica e del relativo PL risultano prorogate *ope legis* sino al 21/05/2026;

- in data 31/10/2023 la società GLICINE srl ha presentato al Comune di Paullo istanza di variante al vigente PdL recante una riorganizzazione planivolumetrica della SLP attivabile nell'ambito DD1;

CONSIDERATO CHE:

- con la proposta di variante la società ha chiesto una proroga di validità ed efficacia di ulteriori anni 3 rispetto all'attuale scadenza del Piano di Lottizzazione e quindi fino al 21.05.2029, ricorrendo i presupposti di legge previsti dall'art. 93 comma 1 ter LR. 12/2005;
- la norma in parola prevede che: "*Per i piani attuativi comunali e per i programmi integrati di intervento non aventi rilevanza regionale che, alla data di entrata in vigore della presente norma, sono in corso di attuazione o la cui convenzione sia già scaduta senza integrale esecuzione delle loro previsioni pubbliche o private e non ne sia già stata dichiarata la decadenza, le amministrazioni comunali possono provvedere su istanza degli interessati e previo atto ricognitivo dello stato di attuazione del piano attuativo o del programma integrato di intervento: a) a concedere eventuali proroghe o differimenti ai tempi di realizzazione motivando e documentando le esigenze sopravvenute in fase attuativa o le cause che hanno determinato il mancato tempestivo completamento della trasformazione. Le proroghe e i differimenti non possono prevedere riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano attuativo o dal PII. In ogni caso la realizzazione delle opere private non può essere disgiunta dalla realizzazione delle opere pubbliche previste dal piano attuativo o dal PII che devono essere comunque completate e collaudate prima della fine dei lavori degli interventi privati";*

DATO ATTO CHE:

- l'ufficio tecnico ha predisposto apposita istruttoria di seguito agli atti nella quale sono compiutamente indicate le obbligazioni assolte, quelle ancora da assolvere e quelle aggiunte con la proposta di variante;
- alla luce dell'istruttoria condotta non vi sono riduzioni delle dotazioni di servizi originariamente previsti dal piano;

- le cause che hanno portato alla richiesta di proroga sono le stesse legate alle successive proroghe concesse da Regione Lombardia nell'ambito dell'autorizzazione commerciale (ritardo nell'esecuzione dei lavori di raddoppio della ex ss. Statale Paullese);

TUTTO ciò premesso;

ACQUISITO il parere favorevole tecnico allegato al presente provvedimento, espresso ai sensi degli articoli 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) Di prendere atto dell'istruttoria agli atti, condotta dal Responsabile del Settore servizi territoriali, con la quale viene evidenziato che il Piano di Lottizzazione di cui nelle premesse è stato attuato nella misura in esso indicata e non si ravvisano riduzioni alle dotazioni di servizi originariamente previsti dal Piano Attuativo ai sensi dell'art. 93 comma 1 ter a) della LR. 12/2005,

3) Alla luce di quanto sopra ritiene non vi siano motivi ostativi alla previsione dell'art. *15 – Durata* - della convenzione urbanistica costituente allegato al PL – circa la concessione di una proroga di anni 3 alla durata della stessa;

Inoltre, con separata votazione unanime,

DELIBERA

di conferire alla presente deliberazione immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto.

IL SINDACO	IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. FEDERICO LORENZINI	DOTT. MAURIZIO VIETRI
Firmato digitalmente	***Firmato digitalmente***